

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

(D.C. n.30 del 08.06.2017)

ARTICOLO 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina gli "atti di liberalità" a favore dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, intendendosi per tali quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del dell'Ente Parco.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'atto di liberalità

L'erogazione liberale a favore dell'Ente Parco può consistere:

- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio (donazioni promissorie).

ARTICOLO 3 - Iniziativa

- 1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte del Consiglio Direttivo rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
- 2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto apposito avviso pubblico diffuso sul sito istituzionale dell'Ente ed eventualmente inviato ai soggetti potenzialmente interessati.
- 3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte dell'Ente Parco e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

ARTICOLO 4 - Forma e competenza

- 1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
- 2. Spetta al Consiglio Direttivo, con propria Deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Presidente.

ARTICOLO 5 – Accettazione e rinuncia alla donazione

- 1. L'Ente Parco accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione, qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
- 2. L'Ente Parco accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
- 3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti l'Ente Parco può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

ARTICOLO 6 - Donazioni promissorie

- 1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - la prestazione di una fornitura strumentale all'attività dell'Ente Parco;
 - la prestazione di un servizio strumentale all'attività dell'Ente Parco.
- 2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
- 3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e l'Ente Parco che, a presidio degli interessi pubblici tutelatidall'Ente Parco, deve prevedere:
- chel'esecuzione della fornitura, delservizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es. possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne l'Ente Parco da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o all'Ente Parco;
- la estraneità dell'Ente Parco rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
- il divieto di cessione del contratto di donazione;
- la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che l'Ente Parco si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
- 4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizio lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 7 - Obblighi dell'Ente Parco

- 1. L'Ente Parco si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
- 2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, l'Ente Parco è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
- 3. L'Ente Parco fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa dell'Ente Parco sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ARTICOLO 8 – Riconoscimenti

L'Ente Parco può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ARTICOLO 9 – Norma di rinvio

L'acquisizione di beni mobili mediante donazione deve essere fatta per atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c., sotto pena di nullità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di accettazione.

L'accettazione dovrà comunque essere contenuta nello stesso atto pubblico di donazione. Nell'atto di donazione dovrà essere indicato il valore del bene mobile oggetto della donazione.

Le donazioni di modico valore di cui all'art. 873 c.c., ovvero di valore inferiore a € 10.000,00 o comunque valutate tali in rapporto alle condizioni economiche del donante, purché previamente accettate mediante deliberazione di consiglio Direttivo, sono acquisite dall'Ente Parco mediante la mera tradizione ovvero l'iscrizione nel patrimonio dell'Ente.

Parimenti i contributi liberali (in denaro) sono acquisiti, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo, mediante creazione di appositi conti di Bilancio dell'ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.